



S.p.A. AUTOVIE VENETE
DETERMINA A CONTRARRE

comma 2, art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.

OGGETTO: Servizio di implementazione dell'opzione "Bonus carburante" all'interno della piattaforma di Welfare aziendale

Impegno di spesa n. 4538/22 del 02/11/2022

PREMESSO CHE

- è necessario provvedere, all'interno della piattaforma informatica per l'erogazione dei servizi di "welfare aziendale", ad una implementazione dei servizi attivi a favore dei dipendenti della società al fine di consentire la messa a disposizione del servizio, inizialmente non previsto, del cd. "Bonus carburante", così come previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio, n. 51;
- l'articolo 2 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio, n. 51, prevede infatti, soltanto per il periodo di imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare complessivo massimo di Euro 200,00 (duecento) per lavoratore;
- il servizio è necessario al fine di consentire ai lavoratori dipendenti della società S.p.A. Autovie Venete di poter beneficiare del "Bonus carburante" così come previsto dall'articolo 2 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio, n. 51;
- la durata del servizio è fissata dalla data di accettazione dell'ordine da parte dell'operatore economico e fino al 30 novembre 2022;
- l'importo del servizio è stimato pari ad Euro 2.026,00 al netto dell' I.V.A.;
- il servizio rientra nell'ambito di competenza della Direzione Sviluppo Organizzazione ed Innovazione;
- il servizio in oggetto non rientra in alcuna categoria dell'elenco fornitori della Società;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 4538 del 02/11/2022 per un importo pari ad Euro 110.426,00 comprensivo dell'importo stimato del Bonus carburante da erogare a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato aventi diritto pari ad Euro 108.400,00, del costo di implementazione del servizio pari ad Euro 400,00 nonché della fee sul servizio prestato spettante all'Operatore economico pari ad Euro 1.626,00.

- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Aldo Berti, Direttore Sviluppo, Organizzazione ed Innovazione, giusto atto di nomina prot. Atti/3303 del 24/09/2018;
- il Responsabile Unico del Procedimento propone di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, e del comma 4, dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020) all'Operatore economico Doubleyou S.r.l. in quanto, società tra le più conosciute e consolidate sul mercato di riferimento, dotata di mezzi e professionalità adeguate a fornire alla Stazione Appaltante un servizio in linea con le attese e necessità della stessa;
- la società DoubleYou S.r.l. è inoltre già fornitore della Stazione appaltante relativamente al servizio di realizzazione e gestione della piattaforma informatica per l'erogazione dei servizi di Welfare aziendale, ed attraverso la stessa piattaforma potrà quindi gestire, per conto della Stazione appaltante, il servizio relativo al "Bonus carburante" così come previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio, n. 51;
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nell'offerta di cui al protocollo aziendale E/39179 di data 25/10/2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento, fatte le indagini e verifiche, ha ritenuto che il trattamento determinato dall'oggetto dell'affidamento non ricada nelle fattispecie previste dall'art. 35 del GDPR D.lgs. 679/16;
- l'esecuzione del servizio in oggetto non richiede, ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza;

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 29, 30, 32 e 36;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, lett. a);
- il D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 ed in particolare l'art.51;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 26;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, l'art. 3;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24

luglio 2020 (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020);

- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020) per quanto applicabile nel rispetto del sopravvenuto D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021;
- la procura speciale dd. 28/11/2017, Rep.2042, Racc.1317 rilasciata al dott. Aldo Berti, Direttore Sviluppo Organizzazione ed Innovazione e la nomina a RUP Atti/3303 dd. 24/09/2018;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020, in ragione della procura speciale dd. 28/11/2017 rilasciata con atto autenticato dal Notaio Tomaso Giordano di Trieste, Rep.2042, Racc.1317 il Direttore Sviluppo Organizzazione ed Innovazione svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 per l'acquisizione del servizio in oggetto;
- di affidare, ai sensi del comma 4, art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia della Società, il servizio in oggetto all'Operatore economico Doubleyou S.r.l. in quanto, società tra le più conosciute e consolidate sul mercato di riferimento, dotata di mezzi e professionalità adeguate a fornire alla Stazione Appaltante un servizio in linea con le attese e necessità della stessa nonché già fornitore della Stazione appaltante in relazione al servizio di realizzazione e gestione della piattaforma informatica per l'erogazione dei servizi di Welfare aziendale;
- di definire l'importo dell'affidamento in Euro 2.026.00 (duemilaventisei), IVA esclusa e comprensivo di ogni altra spesa necessaria all'erogazione del servizio;
- di individuare la durata del servizio con decorrenza dall' accettazione dell'ordine da parte dell'Operatore economico e fino al 30 novembre 2022;
- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nell'offerta di cui al protocollo aziendale E/39179 del 25/10/2022 che contestualmente è approvata e costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di demandare la pubblicazione degli atti relativi alla procedura di affidamento, ai sensi del comma

- 1, dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sul profilo della Società all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Legale e Appalti;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'I.d.S. n. 4538/22 del 02/11/2022 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Con la sottoscrizione della presente determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento e Stazione appaltante dichiara che non sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. tra esso e l'operatore economico che è stato richiesto di consultare

Trieste, 04 novembre 2022

DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZAZIONE
ED INNOVAZIONE
IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(dott. Aldo Bert)

